



### **Bambini da 0 a 6 anni**

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione alla scuola dell'infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di queste scuole.

### **Bambini e ragazzi da 6 a 16 anni**

Dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative.

### **Cosa deve fare la scuola**

Il dirigente scolastico all'atto dell'iscrizione ha l'obbligo di richiedere, alternativamente, la documentazione comprovante: l'effettuazione delle vaccinazioni, l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino, l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale, copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'Azienda Sanitaria.

### **La formazione delle classi**

I minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. **I dirigenti scolastici comunicano alla Asl competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.**

### **Cosa devono fare gli operatori scolastici**

In ottemperanza all'art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, gli operatori scolastici, entro il 16 novembre 2017, devono presentare alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all'allegato 2.

### **Cosa devono fare le famiglie per l'a.s. 2017-2018**

- **entro il 10 settembre 2017** per la scuola dell'infanzia ed **entro il 31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo:
  - in prima istanza, può essere presentata, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'allegato 1 alla C.M. 1622 del 16 agosto 2017 (accluso alla presente circolare). In tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018;
  - in alternativa, per l'avvenuta vaccinazione, può essere presentata la relativa documentazione (ad esempio: attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente, certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente, copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL; in quest'ultimo caso, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge);
  - per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre ...), e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, per il differimento o l'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute può essere comprovata dall'attestazione redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, mentre l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale viene comprovata da attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica;
  - coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'Azienda Sanitaria; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva.



• **entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la dichiarazione sostitutiva, deve essere consegnata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

-----  
**Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.**

#### **Cosa accade se la famiglia non presenta la documentazione**

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere alla scuola dell'infanzia;
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione all'Azienda Sanitaria entro dieci giorni; l'Azienda Sanitaria contatterà i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'Azienda Sanitaria contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

#### **Sanzioni previste per le famiglie**

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'Azienda Sanitaria comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dall'Azienda Sanitaria nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario 'recuperare' somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

#### **Modulistica**

Si allega alla presente l'apposito modello (allegato 1) di dichiarazione sostitutiva che può essere utilizzato dagli esercenti la potestà genitoriale per attestare la situazione vaccinale delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

Al fine di informare gli esercenti la potestà genitoriale e gli operatori scolastici in merito all'applicazione dei nuovi obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata all'indirizzo <http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp> ed una guida pratica, disponibile anche sul nostro sito tra i documenti allegati alla presente.

Il Ministero ha inoltre predisposto il numero verde 1500 contattabile per ogni dubbio.



Il Dirigente scolastico  
*Carmen Iannuzzi*